

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SUCCESSIVI AFFIDAMENTI DI APPALTI DI SERVIZI AVENTI AD OGGETTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO AI SENSI DEI COMMI 1 E 3 DELL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016

CIG: 8412301265

In pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dal 31.08.2020 al 16.09.2020 ;

Data di spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per la pubblicazione sulla GUEE: **26.08.2020;**

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

Sede Legale: Piazza del Popolo, n.1 - Ravenna (RA) – CAP. 48121

Sede Operativa: Viale della Lirica, n.21 - Ravenna – CAP. 48124

C.F./P.IVA – 02312680396

Posta elettronica ordinaria: info@aspravennacerviarussi.it

Posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.aspravennacerviarussi.it

Indirizzo internet (profilo di committente): <http://www.aspravennacerviarussi.it/>

ASP Ravenna Cervia Russi è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'ANAC con il codice identificativo 0000197051.

Indice

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
 - 4.1 Durata
 - 4.2 Opzioni e rinnovi
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 Requisiti di idoneità
 - 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO.
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 Domanda di partecipazione
 - 15.2 Documento di gara unico europeo
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1 Criteria di valutazione dell'offerta tecnica
 - 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
 - 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

21. [APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE](#)
22. [VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.](#)
23. [AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO](#)
24. [CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE](#)
25. [DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE](#)
26. [TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 137 del 24/08/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare mediante Accordo Quadro, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.

L'accordo quadro oggetto della presenta procedura sarà concluso, ai sensi e per effetto dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (in seguito per brevità anche "Codice"), **con un solo operatore economico** e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al successivo paragrafo 18, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art 97 commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso Codice.

Il luogo di svolgimento dei servizi sono i territori dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la *dott.ssa Donatella Malucelli* ;

ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura di gara è svolta attraverso una piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 50/2016; la piattaforma è denominata SATER (Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna, "Sistema" nel prosieguo) ed è accessibile dal sito di Intercenter-ER (d'ora in poi "Sito") <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> .

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1)** *schema di contratto relativo all'accordo quadro che sarà stipulato **mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale**;*
- 2)** *capitolato d'oneri (in seguito, per brevità "CDO") relativo all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante accordo quadro con unico operatore economico ex comma 3 art. 54 D.Lgs. 50/2016 e suoi allegati:*

Allegato A – Tabella Costo del Lavoro

Allegato B – Schema Richiesta

Allegato C – Schema di Contratto applicativo per la somministrazione di lavoro a tempo determinato (i contratti applicativi saranno stipulati mediante scrittura privata);

- 3)** *il bando di gara inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;*
- 4)** *il presente disciplinare di gara;*
- 5)** *gli allegati al presente disciplinare di gara:*

Mod.1: Istanza di partecipazione;

Mod.2: DGUE;

Mod.3: Elenco soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice;

Mod.4: Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice e Mod. 4-bis

Mod.5: (eventuale in caso di avvalimento) Ulteriore dichiarazione dell'ausiliario,

Mod.6 Offerta economica.

Il *DUVRI* non è presente in quanto, per la specificità dei servizi oggetto del presente appalto, non sussistono rischi da interferenze.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna/agenzie/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro **le ore 18:00 del 10.09.2020**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e/o presentate entro il termine stabilito.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, **mediante SATER**. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente, indicato in fase di registrazione.

E' onere del concorrente provvedere a modificare tempestivamente i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni di base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> .

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTI

La stazione appaltante procederà - sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di durata dell'accordo quadro - alla richiesta **di prestatori di lavoro a tempo determinato**, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle posizioni giuridiche B1, B3, C1, D1 del vigente CCNL Regioni - Autonomie Locali come dettagliatamente indicato all'art. 7 del Capitolato d'onori (CDO).

- Per la Posizione Giuridica B1 si indicano i seguenti profili professionali di interesse dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi: **Operatore addetto all'assistenza di base, aiuto cuoco, guardarobiere.**

- Per la Posizione Giuridica B3 si indicano i seguenti profili professionali di interesse dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi: **Operatore Socio Sanitario**;
- Per la Posizione Giuridica C1 si indicano i seguenti profili professionali di interesse dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi: **Animatore, Istruttore amministrativo e contabile**.
- Per la Posizione Giuridica D1 si indicano i seguenti profili professionali di interesse dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi: **Infermiere Professionale, Fisioterapista**.

L'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi si riserva di richiedere ulteriori figure professionali.

L'accordo quadro è costituito da **un unico lotto** in quanto, considerando sia il modesto importo dei valori stimati degli appalti applicativi (con riferimento ai quali se si considerassero solo i margini di agenzia risulterebbero valori sotto la soglia di rilievo comunitario) sia considerando le specificità del settore della somministrazione di lavoro temporaneo, si ritiene comunque salvaguardata la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. D'altra parte la suddivisione in lotti avrebbe aperto alla possibilità di creare disomogeneità nell'erogazione dei servizi qualora diversi lotti fossero aggiudicati a diversi operatori economici con effetti indesiderabili in relazione al limitato contesto di riferimento entro il quale i servizi stessi dovranno essere erogati.

<i>n</i>	<i>Descrizione dei servizi/beni</i>	<i>CPV</i>	<i>P(principale) S (secondaria)</i>
1	Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato	79620000-6	P
Importo totale a base di gara (che corrisponde all'importo massimo dei contratti applicativi che saranno affidati nel periodo di durata dell'accordo quadro)			3.200.000,00
Importo complessivo stimato e comprensivo, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, delle opzioni di cui al successivo paragrafo 4.2			4.000.000,00

I suddetti importi sono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si precisa che l'IVA è prevista solo sulla parte di costo orario relativa al margine di Agenzia.

Gli importi indicati nella tabella sopra indicata sono da intendersi come somma complessiva massima del valore di tutti gli appalti che la stazione appaltante si riserva di affidare all'operatore economico aggiudicatario nel corso della durata stabilita di quattro anni.

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale quali, ai presenti fini, si riconduce la somministrazione di lavoro, ecc., e pertanto, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., **non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)**, non sussistendo l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

I suddetti importi rivestono carattere presuntivo e l'operatore economico aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o corrispettivo compensativo nel caso in cui la stazione appaltante affidi appalti cumulativamente per importi anche drasticamente minori. L'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi si riserva anche la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto applicativo, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa o onere ed indennizzo di alcun genere.

L'importo di Euro 3.200.000,00, al netto dell'opzione sopra indicata, è assunto alla base per:

- la quantificazione dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alla presente procedura;
- il calcolo delle garanzie per la partecipazione alla gara e delle garanzie definitive;

Invece, ai fini della determinazione dell'importo del CIG dell'accordo quadro si è tenuto conto dell'importo stimato comprensivo dell'opzione di cui sopra di Euro 4.000.000,00.

Modalità di determinazione dei corrispettivi nei contratti applicativi

Gli appalti (contratti applicativi) che, nel corso della durata dell'accordo quadro, saranno aggiudicati all'operatore economico che risulterà affidatario saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art 3 comma 1 lett eeeee) del Codice, sulla base del numero di ore di lavoro temporaneo erogate.

Come più dettagliatamente disciplinato all'art. 4 del CDO, la stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore per ogni ora ordinata e correttamente erogata dal prestatore di lavoro, il costo orario base dei relativi profili professionali (fra quelli individuati nell'Allegato A del CDO) oltre al margine di Agenzia offerto in sede di gara per l'affidamento dell'accordo quadro ed IVA sul margine stesso (il margine massimo d'agenzia soggetto a ribasso d'asta è pari ad Euro **1,20** per ora lavoratore ed è unico per tutte le categorie giuridiche di cui all'Allegato A – Tabella Costo del Lavoro, del CDO).

I contratti applicativi saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

I singoli contratti applicativi saranno finanziati con fondi della stazione appaltante.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di **anni quattro** a decorrere dal **01.01.2021**.

Si precisa che gli operatori economici offerenti dovranno espressamente confermare la propria disponibilità ed il proprio impegno, in caso di aggiudicazione dell'accordo quadro, ad avviare, anche in via d'urgenza, le prestazioni di somministrazione di lavoro temporaneo a partire dal 01.01.2021.

La durata dei singoli appalti che saranno aggiudicati in base all'accordo quadro (contratti applicativi) sarà stabilito di volta in volta, a seconda delle necessità della stazione appaltante, nei singoli specifici contratti. In ogni caso i contratti applicativi stipulati nel corso dell'ultimo anno di durata dell'accordo quadro non avranno, di regola, durata superiore ad un anno.

Qualora, prima dello scadere del quarto anno, l'ammontare complessivo dei contratti applicativi affidati raggiungessero l'ammontare massimo previsto, l'accordo quadro dovrà considerarsi concluso anticipatamente al momento del raggiungimento del suddetto limite, fermo restando la possibile durata ulteriore dei singoli contratti applicativi eventualmente ancora in essere che dureranno fino alle scadenze stabilite nei rispettivi contratti.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

Come precisato all'art. 3 del CDO, ASP Ravenna Cervia e Russi **si riserva l'opzione di richiedere ulteriori figure professionali**, rispetto a quelle indicate all'art.7 del CDO, per un importo massimo di **Euro 800.000,00** alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario e, quindi, senza che lo stesso possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice l'importo stimato complessivo (che tiene conto dell'opzione sopra indicata) è pari ad **Euro 4.000.000,00**.

[Opzione di proroga tecnica] La stazione appaltante si riserva anche - nel rispetto degli importi massimi per i contratti applicativi affidabili di cui al precedente paragrafo 3 - **l'opzione di proroga tecnica**, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, relativamente ai contratti applicativi affidati nel periodo finale della durata quadriennale dell'accordo quadro qualora allo scadere degli stessi non si sia ancora conclusa la successiva procedura di affidamento per i servizi di somministrazione di lavoro. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art.20 del D.Lgs 276/2003. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) dichiarazioni, di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nelle quali si dichiara che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi;
- d) avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale **pari ad almeno Euro 2.880.000,00;**
- e) avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro e cioè nell'intermediazione di personale socio-sanitario **pari ad almeno Euro 1.920.000,00**

Si precisa che:

- per fatturato nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro si intende solo ed esclusivamente un fatturato realizzato dall'erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., di figure professionali nel settore socio-sanitario;
- i fatturati richiesti ai precedenti punti d) ed e) sono quelli riferiti sia alla parte di compenso ai lavoratori somministrati sia ai margini di agenzia per le somministrazioni di lavoro effettuate. Inoltre, per entrambi i requisiti, per "ultimi tre esercizi finanziari" si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari chiusi per i quali siano stati depositati i relativi bilanci entro il termine di scadenza fissato nel presente disciplinare per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti.

Tali requisiti sono richiesti secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione, nel rispetto dei fatturati delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui all'art. 3, lett. aa) del Codice.

La comprova dei suddetti requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, fermo restando che, comunque, le stesse imprese durante il loro periodo di attività abbiano realizzato un fatturato nell'intermediazione di personale socio-sanitario pari ad almeno Euro 1.500.000,00.

- f) presentazione dell'ultimo bilancio approvato o di un estratto di questo in cui si evidenzia l'ammontare delle passività e delle attività. Dal rapporto tra attività e passività non deve emergere una situazione patrimoniale gravemente squilibrata tale da evidenziare una sostanziale situazione di non solvibilità dell'operatore economico;

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti **servizi identici** a quelli oggetto della presente procedura: **g1)** erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., di almeno 3 dei 5 profili professionali della tipologia "profili socio – sanitari" di cui all'art. 7 comma 1 del CDO **per un importo minimo di Euro 1.000.000,00** ; **g2)** erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., di almeno 1 dei 2 profili professionali della tipologia "profili amministrativi" di cui all'art. 7 comma 1 del CDO **per un importo minimo di Euro 150.000,00** ; **g3)** erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., di almeno 1 dei 3 profili professionali della tipologia "profili tecnici" di cui all'art. 7 comma 1 del CDO **per un importo minimo di Euro 150.000,00** ;

Si precisa che per "ultimi tre anni" si intende il triennio antecedente la data di spedizione del bando del presente appalto alla GUEE (agosto 2017 - agosto 2020).

La comprova del requisito , è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante le seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, attestanti il buon esito dei servizi, con specificazione dell'oggetto del contratto e quindi delle tipologie e profili professionali dei lavoratori somministrati, degli importi liquidati/fatturati, del periodo di esecuzione e del codice CIG, corredati anche copia dei contratti e/o capitolati speciali qualora tali elementi non emergano dai certificati rilasciati.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture quietanzate relative al servizio prestato e, se necessario per completare la verifica del requisito, anche copia dei contratti e/o capitolati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)**, il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art.20 del D.Lgs 276/2003, di cui al **punto 7.1 lett. b)**, le idonee dichiarazioni bancarie di cui al **punto 7.2 lett. c)** ed il rapporto tra attività e passività presenti nell'ultimo bilancio approvato che non evidenzia gravi squilibri di cui al **punto 7.1 lett. f)**, devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito del fatturato globale e quello nel settore specifico di cui al **punto 7.2 lettere d) ed e)**, deve essere soddisfatto nella misura minima del 60% dalla capogruppo e **nella misura minima del 20% per ciascuna mandante** costituente il RTI, assicurando cumulativamente gli importi dei fatturati richiesti;

Il requisito di cui al **punto 7.3 lettera g)** è richiesto alla sola impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. a)**, il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art.20 del D.Lgs 276/2003, di cui al **punto 7.1 lett. b)** e le idonee dichiarazioni bancarie di cui al **punto 7.2 lett. c)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto , al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge e fermo restando che - come stabilito dall'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 - in ogni caso le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e che la quota subappaltata non sia tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto. Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

[*previsione transitoria*] Nella presente procedura non viene richiesto di indicare la terna dei subappaltatori in quanto l'applicazione della disposizione di cui all'art 105, comma 6 è sospesa.

Non essendo previste in appalto prestazioni secondarie, non è ammesso il subappalto qualificatorio.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% di 3.200.000,00 (valore dell'accordo quadro al netto dell'opzione prevista)** e precisamente di importo pari ad euro **64.000,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesoriere: Cassa di Risparmio di Ravenna, codice IBAN **IT69B0627013199T20990000076**.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con **DECRETO 19 gennaio 2018 , n. 31** del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (*in caso di garanzia nativa digitale*) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del

garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- (*in caso di garanzia nativa analogica*) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015**. In questi casi è sufficiente produrre i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

L'art.65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 ha disposto – in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.289 del 1 aprile 2020 - l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.1, comma 65 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge.

In particolare, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 sono esonerate dal versamento del contributo:

- a. le stazioni appaltanti di cui all'art. 3 comma 1, lettera o) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b. gli operatori economici, di cui all'art.3, comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente.

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide> .

Le offerte devono essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16.09.2020.

Oltre a detto **termine perentorio** non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione,

a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc..

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- C. Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara;
- D. Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti A) e B) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V ,4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La mancata produzione del contratto di avalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747). Regole identiche valgono anche per la dimostrazione della "data certa" relativa ad elementi a corredo dell'offerta di cui sopra oggetto di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a cinque giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio - **non superiore a 3 giorni** - a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Mod. 1 (*Istanza di partecipazione*) e, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, anche con il Mod. 1-bis, e contiene tutte le informazioni e

dichiarazioni di seguito specificate. Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui, per errore, non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Per quanto riguarda **l'assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello **F23 oppure con contrassegna telematico** allegando in quest'ultimo caso all'interno della busta A) la dichiarazione dell'avvenuto pagamento.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento / consorzio ordinario;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-*bis* del CAD o file originale firmato digitalmente;

ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel modello di DGUE reso disponibile sulla piattaforma telematica alcune informazioni sono già precompilate.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, reso e sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a**

pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) PASSOE dell'ausiliaria (solo se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa);

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

In caso di ricorso all'avvalimento o al subappalto si richiede che, rispettivamente, l'ausiliario o i subappaltatori della terna, indichino i dati dei soggetti che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, preferibilmente utilizzando il **Mod. 3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice**.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice come introdotte dal decreto legge 135/2018.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- (nel caso sia stata indicata la terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice) dai subappaltatori della terna indicati;
- in caso di avalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

1-bis. Dichiara tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre

[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed al decreto legge 135/2018]:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento **alle lettere c), c-bis e c-ter introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018 e c-quater introdotta dalla legge dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019**) - tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante;
- dichiara *[solo se presenti]* le eventuali violazioni gravi (ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del quarto comma dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016) agli obblighi relativi al pagamento delle imposte

e tasse o dei contributi previdenziali **ancorchè non definitivamente accertate**, al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni ai sensi degli ultimi due periodi del citato quarto comma dell'art. 80 del codice come modificato **dall'art. 8, comma 5, lettera b) del decreto legge 76/2020**;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 [devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 15.2 tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dai subappaltatori della terna qualora indicati, dall'ausiliaria in caso di avalimento, ecc.).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e contenuto nella sezione III del *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017/2019 del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità* reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali" del sito di ASP Ravenna Cervia Russi o direttamente al seguente link: http://www.aspravennacerviaerussi.it/upload/fogli/all_1_cda19_2017_ptpc_2017_2018_2019.pdf .
5. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati

personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 1-*bis* potranno essere rese utilizzando preferibilmente il *Mod.3 (Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice)* ed il *Mod.4 (Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1, 4 e 5) e/o Mod. 4-bis* mentre le restanti dichiarazioni di cui ai punti da 2 a 11 potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione *Mod.1 (Istanza di partecipazione alla gara)*.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. **due idonee dichiarazioni bancarie** di cui al paragrafo 7.2 lett. c) del presente disciplinare relativo ai requisiti di capacità economico e finanziaria;
12. **ultimo bilancio approvato** (sia conto economico che stato patrimoniale e note integrative) di cui al paragrafo 7.2 lett. f) del presente disciplinare relativo ai requisiti di capacità economico e finanziaria;
13. **Passoe** (di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016) relativo al concorrente firmato digitalmente *oppure* copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione che può essere allegata anche senza sottoscrizione digitale;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC che può essere allegata senza sottoscrizione digitale;
17. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

- **mediante il pagamento tramite il modello F23** dell’Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate [**Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare**] raggiungibile cliccando *qui* - ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [**Home – Schede – Pagamenti – F23 -Software di compilazione F23**] raggiungibile direttamente cliccando *qui*.

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell’Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. *Ufficio o Ente* inserire **TGZ** (che è il codice dell’ufficio territoriale di Ravenna nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Ravenna – nel campo 11. *Codice Tributo* inserire **456T** nel campo 10. *Estremi dell’atto o del Documento* inserire anno e CIG: 2020 ... **CIG 8412301265** – nel campo 12. *Descrizione* lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell’Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta “F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare” scegliere il campo *Altri casi*. *Nota: In caso di partecipazione a più lotti l’imposta potrà essere assolta anche tramite un solo Mod. F23 indicando il solo codice CIG di uno dei lotti ai quali si partecipa.*

oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà produrre copia scansionata del Mod. F23 quietanzato senza necessità di sottoscrizione digitale o del MOD. di attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo sottoscritto digitalmente.

In caso di raggruppamenti di imprese l’imposta di bollo da pagare è una sola per l’intero raggruppamento.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE on indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto originale di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara che indichi le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto originale di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica del servizio che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati nella tabella al successivo paragrafo 18.1, rispettando l'ordine dei criteri riportati nella medesima.

La relazione non dovrà superare un massimo di 16 facciate (formato A4, carattere Arial 12); le facciate dovranno essere numerate in ordine progressivo. Sono escluse dal computo delle pagine eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche nonché eventuali copertine e indici.

Le offerte tecniche, pena l'esclusione, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente.

La mancata presentazione della RELAZIONE TECNICA nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Si precisa che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei contenuti delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

Le offerte tecniche di cui sopra dovranno essere datate e, pena l'esclusione, sottoscritte in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

Diniego all'accesso agli atti

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'offerta tecnica presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata e comprovata" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art.98 del D.Lgs 30/2005 "codice della proprietà industriale e cioè l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how, la stima anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicarlo a pena di esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare. Pertanto, il concorrente che intende negare l'accesso deve inserire nella busta B "offerta tecnica" idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo, le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta costituenti segreti tecnici o commerciali, che devono essere indicate precisamente anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione, sono escluse dal diritto di accesso. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. La stazione appaltante si riserva, comunque, di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Busta C "Offerta Economica" deve contenere:

a) dichiarazione relativa all'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, con la quale il concorrente indica il ribasso percentuale offerto sul margine d'agenzia orario, **al netto di IVA, posto a base d'asta di 1.20 euro/ora, unico per tutte le categorie giuridiche di cui all'Allegato A – Tabella Costo del Lavoro, del CDO.** Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi.

b) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale.

L'offerta economica a pena di esclusione dovrà essere firmata digitalmente secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1

Saranno escluse le offerte economiche in aumento sull'importo a base d'asta.

In relazione alle specificità del contratto oggetto della presente procedura di affidamento non viene richiesta l'indicazione dei costi della manodopera in quanto risulteranno comunque evidenti i costi relativi alla remunerazione

dei lavoratori somministrati ed i margini di agenzia applicati. Mentre i costi della manodopera relativa all'erogazione dei servizi dell'agenzia non vengono richiesti in quanto assimilabili a lavoro di natura intellettuale.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, con riferimento a ciascun lotto in gara, sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 PUNTI
Offerta economica	30 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX
1	Organizzazione e gestione del servizio con particolare riguardo alle seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none">• modalità impiegate per la gestione amministrativa del servizio con particolare riferimento alla gestione degli aspetti economici, giuridici e previdenziali dei contratti del personale somministrato;• metodiche di selezione del personale per lo specifico settore: completezza ed articolazione dei processi organizzativi• modalità di gestione dei rapporti con l'Ente committente;• modalità di gestione dei rapporti con il personale somministrato;	15	15
2	Procedure adottate per la verifica e monitoraggio del servizio	5	5
3	Soluzioni adottate per la riduzione e il contenimento del turn over	15	15
4	Soluzioni adottate per la gestione emergenze (sostituzioni improvvise) con particolare riferimento all'affidabilità, comprensibilità e completezza del flusso procedimentale delle attività per l'improvvisa sostituzione del	10	10

	personale		
5	Programma di formazione specifica per le singole figure professionali del personale individuato, sia per la fase iniziale che per quella relativa alla formazione continua (indicare i destinatari, la qualità dei docenti, gli strumenti adottati, la durata della formazione)	15	15
6	Offerte migliorative senza oneri per l'utilizzatore (stazione appaltante) In relazione a questo criterio si valuterà in particolare la possibilità di fornire personale con attestati aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in base al profilo professionale (es. BLSA) o all'esecuzione di percorsi formativi aggiuntivi (es. formazione rischio incendio basso, medio ed elevato con conseguimento dei relativi attestati).	10	10
	TOTALE	70	70

Soglia di sbarramento

Si precisa che, si richiede ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, un livello minimo qualitativo, stabilendo una soglia di sbarramento (o valore soglia) per il punteggio che le offerte devono ottenere per i criteri relativi all'offerta tecnica **nel suo insieme pari a 32** punti su 70.

Qualora nessuna offerta soddisfi il suddetto livello qualitativo minimo richiesto superando la soglia di sbarramento, la stazione appaltante non aggiudicherà la gara.

I punteggi che si prenderanno in considerazione per determinare il superamento o meno della soglia di sbarramento sono quelli ottenuti dai concorrenti direttamente dalle medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ogni commissario su ciascun criterio durante le sedute riservate della commissione senza nessuna riparametrazione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario. Pertanto:

- per ciascun elemento si procede ad effettuare la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procede, quindi, per ciascun elemento di valutazione, a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Nel caso di una sola offerta valida non si procederà alla riparametrazione.
- i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione;

- sulla somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, si procede ad una seconda riparametrazione, al fine di assegnare il punteggio massimo di 70 punti all'offerta tecnica risultata migliore e determinando, proporzionalmente, il punteggio relativo a ciascuna delle altre offerte.

I coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (variabili tra 0 e 1) sono espressi secondo il seguente grado di giudizio:

1	Ottimo
0,9	Più che buono
0,8	Buono
0,7	Discreto
0,6	Adeguito
0,5	Parzialmente adeguato
0,4	Parzialmente inadeguato
0,3	Inadeguato
0,2	Gravemente inadeguato
0,1	Quasi completamente assente
0	Assente

I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_{\text{off. economica } i} = R_i / R_{\text{max}}$$

dove:

$C_{\text{off. economica } i}$ = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio sarà dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente relativo al criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente relativo al criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente relativo al criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n ;

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La seduta pubblica virtuale di gara si aprirà mediante piattaforma digitale a partire dalla data e dall'ora indicate sulla piattaforma telematica e dell'esito della medesima sarà data opportuna informazione ai partecipanti ex art. 76 del Codice.

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, sono garantite dal sistema SATER.

Il Seggio di gara si riunirà in **seduta pubblica il giorno 17.09.2020 alle ore 9.00** presso la sede amministrativa della stazione appaltante in Viale della Lirica, n.21 (6° piano) - 48124 Ravenna.

La presente vale come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo SATER almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo SATER almeno due giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (*eventuale*) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al competente organo della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il seggio di gara concluderà il proprio lavoro redigendo uno specifico verbale delle operazioni svolte.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara la commissione giudicatrice, in **seduta riservata**, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto .

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto .

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto .

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta

non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici giorni** dalla PEC di richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti.

Al fine del rispetto delle tempistiche di aggiudicazione imposte dal decreto-legge 76/2020, qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute sufficienti e/o esauriente dal RUP, verrà assegnato un nuoto ed ultimativo termine perentorio non superiore a tre giorni dalla PEC di richiesta per integrare le giustificazioni, decorsi i quali il RUP formulerà le proprie valutazioni sulla base di quanto trasmesso.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto di accordo quadro avrà luogo **entro 90 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario **nei casi consentiti dal decreto-legge 76/2020**.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'accordo quadro sarà stipulato **mediante scrittura privata con spese (imposta di bollo, ecc.)** a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario. Gli appalti che saranno affidati all'operatore economico sulla base dell'accordo quadro stesso (contratti applicativi) saranno stipulati mediante scrittura privata con spese sempre a carico dell'appaltatore.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **di cui alla lettera e)** di cui sopra, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad **Euro 5.300,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel pieno rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art.50 del Codice, garantendo l'applicazione del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di RAVENNA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

L'Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: "Dati personali" di cui all'art.4 paragrafo 1, "Categorie particolari di dati personali" di cui all'art.9 paragrafo 1 e "Dati giudiziari", di cui all'art.10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dall'ASP è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell'ASP individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'ASP, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopradescritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
- Legali incaricati per la tutela dell'ASP in sede giudiziaria.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell'ASP: <http://www.aspravennacerviaerussi.it/> - sezione "Concorsi, bandi, gare d'appalto".

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di legge, è di norma 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopradescritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi – viale della Lirica, 21 48124 Ravenna (RA).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, con sede in Ravenna, viale della Lirica, 21.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Azienda è disponibile, sul sito web dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi: <http://www.aspravennacerviaerussi.it/> sezione "Amministrazione Trasparente - Privacy"

Il Responsabile del trattamento della procedura di gara e responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Donatella Malucelli, Direttore Vicario dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi.

Il responsabile
(firmato digitalmente)
Dott.ssa Donatella Malucelli